



Cooperativa Case Popolari Vercellese  
Soci raccontano



# REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE

Regolarmente approvato  
nell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 26/05/2019

# 1. REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE

## PREMESSA

La Società COOPERATIVA CASE POPOLARI VERCELLESE (di seguito CCPV) con sede in Milano, via Caccialepori 4, in esecuzione dell'art. 41 dello STATUTO SOCIALE, al provvedimento del 8/11/2016 della Banca d'Italia, al Regolamento Quadro Legacoop (R.Q.L.) approvato dalla Direzione Nazionale in data 20/3/2019, ha adottato previa delibera dell'Assemblea dei Soci del 26/05/2019 il presente documento atto a regolamentare il prestito sociale.



# 1. REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE

## **Art. 1.1 Prestiti Sociali**

La raccolta dei prestiti effettuata tra i Soci è finalizzata esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale. La CCPV non può svolgere nessuna attività che possa configurarsi quale esercizio attivo del credito.

## **Art. 1.2 Condizioni della raccolta dei prestiti**

I depositi possono essere effettuati unicamente dai Soci iscritti nel Libro Soci da almeno 3 mesi, è pertanto tassativamente esclusa la raccolta di prestito tra il pubblico.

Secondo quanto previsto dalla normativa in materia, l'ammontare complessivo del prestito sociale non può eccedere il limite del triplo del patrimonio secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia.

La CCPV dovrà restituire i depositi che, alla chiusura dell'esercizio eccedano i limiti di cui al comma precedente, secondo i criteri stabiliti dal CdA.

La CCPV garantisce la massima riservatezza sui dati relativi ai prestiti sociali ed alle operazioni sugli stessi effettuati, restando esclusa ogni informazione a terzi, ad eccezione di quanto eventualmente previsto da nuove norme o leggi.

## **Art. 1.3 Importi e limiti dei prestiti**

L'importo massimo di prestito che la CCPV può accettare da ciascun Socio è quello fissato dalla Legge. Il CdA ha la facoltà di fissare un limite inferiore.

Il limite massimo che ciascun Socio può depositare è riportato nel Foglio Informativo (Art.1.8).



Il deposito minimo iniziale per l'apertura del libretto è stabilito dal CdA e potrà essere periodicamente aggiornato.

#### **Art. 1.4    Modalità**

Alla stipula del contratto di prestito viene rilasciato un documento, denominato "Libretto Sociale", nominale e non trasferibile a terzi sul quale vengono registrate tutte le operazioni di deposito e di prelievo.

Ogni Socio potrà essere intestatario di un solo Libretto Sociale. Eventuali deleghe al versamento ed al prelievo, dovranno essere definite al momento della stipula del contratto e/o successivamente modificate su richiesta del Socio intestatario.

Al Socio intestatario viene consegnata copia del contratto sottoscritto e copia del Foglio Informativo relativo alle condizioni economiche in vigore.

All'atto della costituzione del contratto di prestito, il Socio intestatario deve rilasciare in duplice originale dichiarazione di specifica accettazione delle norme e delle condizioni che lo regolano predisposte dalla CCPV.

Un originale della dichiarazione deve essere consegnato al Socio intestatario.

Ogni comunicazione adottata a norma del presente regolamento dal CdA, deve essere inviata per iscritto ai Soci e deve essere esposta nella bacheca sociale della Sede Amministrativa.

L'estinzione del prestito potrà essere richiesta esclusivamente dal Socio intestatario.

Contestualmente all'estinzione del rapporto sociale e/o alla morte del Socio intestatario cessa la validità della delega.

Il Socio intestatario è tenuto ad informare la CCPV di ogni variazione riguardante il proprio domicilio; in assenza di tale informazione tutte le



comunicazioni si intenderanno per ricevute, se indirizzate all'ultimo domicilio reso noto dal Socio.

### **Art. 1.5 Operazioni**

Tutte le operazioni relative al prestito possono essere effettuate dietro presentazione del "Libretto Sociale". Tali operazioni devono essere annotate e firmate nel "Libretto Sociale" esclusivamente dal personale autorizzato. Il socio intestatario non può apporre alcuna annotazione o iscrizione.

I versamenti possono essere effettuati in contanti, con assegni circolari e bancari emessi dai Soci o con altri strumenti indicati dalla CCPV. I versamenti effettuati a mezzo assegni sono accettati salvo buon fine degli stessi e pertanto tali somme saranno disponibili solo ad incasso avvenuto.

Per i prestiti liberi da vincoli temporali il Socio, con un preavviso di almeno 24 ore, può richiedere rimborsi parziali o totali nei modi e nei tempi indicati nel Foglio Informativo.

La CCPV può effettuare i rimborsi in contanti, con assegno bancario, con bonifico o modalità equipollenti e comunque nel rispetto dei limiti previsti dal Foglio Informativo.

Per i rimborsi di cui ai commi precedenti la CCPV dovrà mantenere una liquidità, anche con attività prontamente liquidabili, per un ammontare pari almeno al 30% dei fondi derivanti dalla raccolta del prestito sociale.

La CCPV ha il diritto di chiedere per visione al Socio, in qualsiasi momento, il "Libretto Sociale" per effettuare riscontri.

I libretti devono essere comunque presentati ogni anno presso l'ufficio della CCPV per la registrazione degli interessi.

In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del "Libretto Sociale" il Socio intestatario deve darne immediata comunicazione alla CCPV che provvederà a rilasciare un duplicato.



### **Art. 1.6 Interessi sulle somme depositate**

Sul prestito viene corrisposto un tasso di remunerazione che non può in ogni caso superare la misura massima fissata dalla Legge.

Il tasso d'interesse può essere diversificato per importo o per vincolo di durata; il tasso d'interesse, le modalità di determinazione e le eventuali condizioni accessorie sono fissate dal CdA e riportate sul Foglio Informativo.

Per il calcolo degli interessi maturati, ai depositi ed ai prelievi in contanti o con assegni come definito dall' Art. 1.5 viene attribuita la valuta dello stesso giorno dell'operazione.

Se per effetto dell'accredito degli interessi il prestito supera il limite di cui all'Art. 1.3, l'eccedenza cessa di produrre interessi e viene rimborsata al Socio.

Le spese ed ogni altra condizione economica relative alle operazioni ed ai servizi offerti sono stabilite dal CdA e riportate sul Foglio Informativo.

La CCPV si riserva la possibilità di variare, in senso sfavorevole al Socio, le condizioni economiche riguardanti i tassi d'interesse ed i servizi offerti, che saranno comunicate all'ultimo domicilio del Socio.

Il Socio ha diritto di recedere dal contratto e di ottenere la chiusura del conto di deposito entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente senza alcuna penalità e con l'applicazione delle condizioni contrattuali precedenti alle modifiche.

Per i soci assegnatari di alloggio in godimento, restano comunque validi i limiti minimi di deposito come da Foglio Informativo in vigore.

### **Art. 1.7 Comunicazioni periodiche**

La CCPV invia annualmente per lettera a ciascun Socio intestatario, entro la fine del mese di febbraio, una comunicazione completa e chiara contenente ogni elemento necessario per la comprensione del rapporto quali: l'elenco delle operazioni effettuate nel corso dell'anno precedente, il conteggio degli interessi maturati e le ritenute effettuate sugli stessi;



la stessa comunicazione è rilasciata entro 30 giorni, nel caso di cessazione o estinzione del deposito nel corso dell'anno.

La comunicazione contiene anche un prospetto che indica: i limiti, le modalità e i tempi di rimborso in caso di attivazione delle procedure di cui all' Art. 1.2

### **Art. 1.8 Foglio Informativo**

I tassi di interesse e le altre condizioni economiche applicate ai prestiti sociali, sono analiticamente illustrati nel Foglio Informativo, che deve essere inviato al Socio intestatario ed esposto nella bacheca sociale della Sede Amministrativa della CCPV.

Nel Foglio Informativo rilasciato al Socio Intestatario sono indicati:

- deposito minimo iniziale
- deposito minimo assegnatari alloggi sociali
- deposito per domanda alloggi
- deposito massimo per socio
- importo massimo settimanale per versamenti / prelievi in contanti
- tempi di preavviso per i prelievi
- tasso d'interesse annuo

e altre condizioni economiche applicate ai prestiti sociali.

Il Foglio informativo è esposto nella bacheca presso la sede sociale della CCPV ed è conservato per 10 anni.

### **Art. 1.9 Estinzione del deposito**

Il Socio intestatario può, in qualsiasi momento, rispettando i tempi e le modalità riportate nel Foglio Informativo, estinguere il deposito riconsegnando il "Libretto Sociale".

I prestiti senza movimento per un intero anno e con saldo inferiore al valore minimo iniziale stabilito, o da quello deliberato successivamente, sono infruttiferi e rimangono a disposizione dei Soci in tale misura.



I depositi vengono estinti dalla CCPV nel caso risultino inferiori al valore minimo indicato nel Foglio Informativo in vigore al momento della sottoscrizione del contratto, o da quello successivamente deliberato dal CdA.

Le somme estinte, e quelle di cui al comma precedente non ritirate dai Soci intestatari o dalle persone aventi diritto, vengono portate in apposito conto di credito delle stesse e non sono fruttifere di interessi, dalla data di comunicazione dovuta, di cui all'art. 1.7, primo comma.

### **Art. 1.10 Informazione**

Presso gli uffici della CCPV devono essere messi a disposizione dei soci i seguenti documenti:

- Delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio n.1058 / 2005 ed eventuali successive modificazioni
- Istruzioni della Banca d'Italia
- Regolamento Quadro Legacoop (R.Q.L.)
- Articolo 41 dello Statuto
- Presente Regolamento
- Foglio Informativo
- Stralcio della Nota Integrativa relativa al prestito sociale
- Prospetto con limiti, modalità e tempi di rimborso in caso di attivazione delle garanzie di cui all'Art. 1.2

### **Art. 1.11 Recesso, esclusione o decesso del Socio Intestatario**

Nei casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dallo Statuto, il contratto di prestito cessa e le somme prestate cessano di produrre interessi. Le somme restano a disposizione del receduto, dell'escluso e degli eventuali eredi del socio defunto.

Nei confronti degli eredi si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di successione. Su tali somme a credito la CCPV può rivalersi per debiti nei suoi confronti.



### **Art. 1.12 Controlli**

La CCPV garantisce:

- la verifica dell'attuazione del presente Regolamento ed in particolare il rispetto ed il monitoraggio dei limiti di cui agli Art. 1.2 e 1.3
- la verifica degli indici di attenzione di cui all'Art. 4 del R.Q.L.
- le verifiche periodiche del rispetto dei vincoli sugli impieghi della liquidità di cui agli Art. 1.1 e 1.5

In presenza degli indici di attenzione previsti dall' Art. 4 del R.Q.L., il CdA deve adottare le misure previste dall' Art. 5 del R.Q.L.

**Il Collegio Sindacale** attua i controlli sul prestito sociale e sul rispetto del presente Regolamento, sulla base delle informazioni trasmesse dal CdA ai sensi degli Art.3 e 5 del R.Q.L., effettua le verifiche di cui al primo comma e fatte salve le ipotesi di intervento di cui all' Art.1.15, presenta semestralmente al CdA una relazione sui risultati dei controlli effettuati, con eventuali sollecitazioni ad adottare i necessari correttivi in presenza di situazioni di criticità.

**La Società di revisione** oltre ai controlli sul prestito sociale e sul rispetto del presente regolamento, effettua la certificazione prevista dalla Legge 59/1992 e verifica la relazione semestrale trasmessa dal Collegio Sindacale e redige un proprio documento nel quale indica eventuali infrazioni al Regolamento ed i correttivi consigliati.

### **Art. 1.13 Trasparenza**

Annualmente il CdA illustra ai soci:

- i risultati dell'attività di vigilanza di cui all'Art. 1.12 svolta dal Collegio Sindacale
- l'andamento della CCPV come risulta dal bilancio e dai programmi di investimento
- le informazioni previste dall'Art.3, commi 2 e 3 del R.Q.L.

Il CdA evidenzia nella relazione del bilancio la gestione della raccolta del prestito.



Nella nota integrativa al bilancio deve essere evidenziato l'ammontare della raccolta presso i soci in essere alla data di riferimento anche in rapporto al patrimonio della CCPV

### **Art. 1.14 Sanzioni**

L'inottemperanza alle prescrizioni degli Art.:

- 1.2 primo e secondo comma (Raccolta del prestito limitato ai soli Soci, esclusione di raccolta tra il pubblico, rispetto dei limiti patrimoniali)
- 1.3 primo comma (Divieto di superamento dell'importo massimo depositabile)
- 1.4 primo comma (Obbligo stipulazione del contratto)
- 1.5 quinto comma (Mantenimento liquidità pari almeno al 30% della raccolta)
- 1.7 e 1.10 (Obblighi informativi)
- 1.12 (Verifica limiti e indici di attenzione)
- 1.15 primo comma (Divieto di immobilizzazioni superiori al 30% del prestito)

determina, secondo le modalità dettate dal presente articolo, l'intervento del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale, qualora nella propria attività di controllo di cui all'Art. 1.12, rilevi significative violazioni o il verificarsi degli indici di attenzione previsti dagli articoli indicati nel comma precedente ne riferisce, per iscritto, al CdA.

Il CdA, entro 30 giorni provvede ad attivare le misure necessarie a rimuovere le violazioni o le fattispecie rappresentate, informandone il Collegio Sindacale ovvero a comunicare i motivi per i quali ha deciso di non intervenire.

Qualora l'organo di controllo ritenga non idonee le misure adottate dal CdA è possibile richiedere l'intervento di una società di revisione, selezionata da Legacoop ai sensi del R.Q.L., allo scopo di identificare le misure più coerenti da assumere in presenza degli indici di attenzione.

Qualora il precedente termine di 30 giorni sia decorso infruttuosamente



ovvero non sia stato richiesto l'intervento della società di revisione, il Collegio Sindacale deve procedere secondo i criteri o le procedure previste dall'Art.5 del R.Q.L. .

### **Art. 1.15 Disposizioni finali**

La destinazione dei depositi da prestito sociale, dovrà essere funzionale al finanziamento diretto dell'attività propria della CCPV. In ogni caso l'impiego dei depositi dovrà essere deliberato dal CdA e non potrà essere immobilizzato in attrezzature, impianti, partecipazioni in società non quotate su mercati regolamentati e immobili più del 30% del prestito raccolto tra i soci.

I membri del CdA di nuova elezione sono tenuti a seguire il processo formativo in materia di prestito sociale e di bilancio messo a loro disposizione dalla CCPV. Il CdA certifica l'avvenuta formazione con specifica delibera.

Il CdA apporterà immediatamente al presente Regolamento le eventuali modifiche di adeguamento richieste da nuove disposizioni di legge e/o da provvedimenti dell'Autorità Monetaria da sottoporre successivamente ad approvazione da parte della prima Assemblea Ordinaria utile.

Il CdA dovrà riferire nella nota integrativa di bilancio, il rapporto conseguito tra l'entità della raccolta dei depositi, ed il patrimonio della Società, art 1.2 secondo comma.

La CCPV è regolarmente iscritta al Registro Prefettizio ed osserva inderogabilmente le clausole di cui all'art 26 del D.L.C.P.S. 14/12/1947n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni emanate dalle Autorità competenti. Ogni controversia, riguardante i prestiti sociali, tra la CCPV ed i Soci è demandata alla competenza del Foro di Milano.





**Cooperativa Case Popolari Vercellese**

Anno di Fondazione 1910  
Anno di Costituzione 1912  
Inaugurazione Bandiera 1914